



Modifica dell'ordinanza 4 concernente la legge sul lavoro (OLL 4), avamprogetto

Valutazione dei risultati dell'indagine conoscitiva
(21 gennaio – 20 febbraio 2015)

Indice

1	Contesto.....	3
2	Pareri.....	3
3	Osservazioni generali	3
4	Osservazioni specifiche in merito alle singole disposizioni	4
4.1	Articolo 7 Rampe di scale e uscite.....	4
4.2	Articolo 8 Vie d'evacuazione, capoversi 5 e 7.....	4
4.2.1	Sintesi dei pareri	4
4.2.2	Osservazioni dei partecipanti all'indagine conoscitiva	5
4.3	Sintesi dell'indagine.....	6
5	Elenco dei destinatari	7
5.1	Cantoni (organi d'esecuzione cantonali della legge sul lavoro e autorità competenti in materia di costruzioni)	7
5.2	Associazioni mantello nazionali dei Comuni delle città e delle regioni di montagna	8
5.3	Associazioni mantello nazionali dell'economia.....	8
5.4	Altri.....	8

1 Contesto

L'ordinanza 4 concernente la legge sul lavoro (OLL 4; RS 822.114) stabilisce le esigenze specifiche inerenti alla costruzione e alla trasformazione di aziende industriali e di una serie di aziende non industriali comportanti pericoli notevoli (art. 1 OLL 4) elencate in maniera esaustiva. Oltre a stabilire le esigenze concernenti i locali di lavoro, l'illuminazione e l'aerazione dei locali, la sezione 3 dell'OLL 4 disciplina i passaggi (art. 6–16 OLL 4), in particolare le vie d'evacuazione.

L'OLL 4 si prefigge di proteggere le persone occupate in tali aziende dai pericoli legati alla loro attività, dovuti a gas e vapori di prodotti chimici pericolosi, microrganismi dei gruppi 3 e 4 (p. es. virus, spore fungine), macchine e attrezzature a pressione pericolose, sostanze esplosive, carichi di incendio, ecc.

Nella sua norma di protezione antincendio e nelle direttive antincendio, l'Associazione degli istituti cantonali di assicurazione antincendio (AICAA) disciplina la protezione antincendio per tutti gli edifici assicurati e stabilisce la protezione antincendio minima per gli edifici.

Nell'estate del 2014 si è svolta una prima indagine relativa alle modifiche dell'articolo 7 (rampe di scale e uscite) e 8 OLL 4 (vie d'evacuazione) con l'obiettivo di armonizzare l'OLL 4 con le prescrizioni antincendio dell'AICAA, oggetto anch'esse di una revisione. Tuttavia, a causa delle restanti divergenze, è stata avviata una consultazione tra il DEFR e i rappresentanti dell'economia. Per far convergere i pareri discordanti, gli articoli 7 e 8 sono stati quindi nuovamente sottoposti a modifiche. In particolare sono state modificate le prescrizioni relative alla larghezza delle porte.

2 Pareri

Nel quadro dell'indagine sono stati coinvolti 42 partecipanti da diversi settori. In totale sono pervenuti 36 pareri. L'elenco dei destinatari e le relative abbreviazioni usate nel testo sono riportate in allegato.

3 Osservazioni generali

Nel complesso tutti i partecipanti sono favorevoli alle proposte di modifica. Una parte di essi propone di precisare o formulare diversamente alcuni passaggi.

Forum PMI, Holzbau Schweiz e Lignum incaricano il Consiglio federale di identificare eventuali ridondanze attraverso un confronto tra le basi legali della LL, della LAINF e le relative ordinanze, e le disposizioni dell'AICAA. Tutte le esigenze concernenti le vie d'evacuazione e di soccorso dovranno essere stabilite esclusivamente sulla base delle prescrizioni antincendio.

NW si astiene dal prendere una posizione, in quanto ritiene che il termine di consultazione non corrisponde a quanto sancito dalla legge sulla consultazione e non ha permesso un esame accurato del progetto.

4 Osservazioni specifiche in merito alle singole disposizioni

4.1 Articolo 7 Rampe di scale e uscite

Tutti i partecipanti all'indagine conoscitiva si sono espressi favorevoli senza riserve e osservazioni alle modifiche dell'articolo 7.

4.2 Articolo 8 Vie d'evacuazione, capoversi 5 e 7

4.2.1 Sintesi dei pareri

Partecipanti all'indagine	Favorevoli	Contrari	Altre proposte
AG	X		
AI	X		X
AR	X		
BE	X		X
BL UIALM	X		X
BS – astenuto			
FR	X		X
GE	X		
GL	X		X
GR	X		
JU	X		X
LU	X		
NE	X		
NW – astenuto	-	-	
OW	X		X
SG	X		
SH	X		
SO	X		
SZ	X		X
TG	X		X
TI	X		
UR	X		X
VD, Service de l'emploi	X		X
VS	X		X
ZG	X		
ZH	X		
DCPA	X		X
Lignum	X		X
Holzbau Schweiz	X		X
costruionesvizzera, Organizzazione nazionale della costruzione	X		
USAM, Unione svizzera delle arti e mestieri	X		X
Hauseigentümergeverband HEV	X		
AIPL, Associazione intercantonale per la protezione dei lavoratori	X		X
AUSL, Associazione degli uffici svizzeri del lavoro	X		X
Forum PMI	X		X
Swico – der Wirtschaftsverband für die digitale Schweiz	X		

4.2.2 Osservazioni dei partecipanti all'indagine conoscitiva

AG, AR, NE, SG, SH, SO, ZG, ZH, LU, Forum PMI, Holzbau Schweiz, Lignum si sono espressi favorevolmente senza riserve.

UR, FR, UIALM BL, VS, AIPL, AUSL, USAM, costruzioni svizzera propongono una formulazione più precisa del capoverso 5:

«Ciascun punto *di un* locale deve distare non più di 35 m dall'uscita più vicina *che porta a un luogo sicuro all'esterno o a una rampa di scale*. Se nessuna delle uscite del locale dà direttamente sull'esterno o su una rampa di scale, deve esserci un corridoio di collegamento. In questo caso, la lunghezza totale della via d'evacuazione è al massimo di 50 metri.»

UIALM BL è favorevole a questa nuova formulazione in quanto, a suo parere, vi sarebbe una contraddizione tra l'articolo 7 capoverso 3 e 5. La lunghezza della via d'evacuazione dovrebbe distare non più di 50 metri solo nel caso di due uscite o due trombe di scale indipendenti.

BE, GL, OW, TG, VD, DCPA hanno formulato la seguente modifica:

«Ciascun punto *di un* locale deve distare non più di 35 m dall'uscita più vicina *che porta a un luogo sicuro all'esterno o a una rampa di scale*. Se nessuna delle uscite del locale dà direttamente sull'esterno o su una rampa di scale, deve esserci un corridoio di collegamento. ~~In questo caso, la lunghezza totale della via d'evacuazione è al massimo di 50 metri.»~~

Al propone una modifica simile: (concerne soltanto la versione tedesca)

«Ciascun punto *di un* locale deve distare non più di 35 m dall'uscita più vicina *che porta a un luogo sicuro all'esterno o a una rampa di scale*. Se nessuna delle uscite del locale dà direttamente sull'esterno o su una rampa di scale, deve esserci un corridoio di collegamento. ~~In questo caso, la lunghezza totale della via d'evacuazione è al massimo di 50 metri.»~~

Secondo SZ, TG, DCPA, la LL non ammette l'evacuazione attraverso un locale adiacente / zona multiuso.

Per evitare errori d'interpretazione, SZ propone quindi di aggiungere una frase al capoverso:

«Ciascun punto *di un* locale deve distare non più di 35 m dall'uscita più vicina *che porta a un luogo sicuro all'esterno o a una rampa di scale*. Se nessuna delle uscite del locale dà direttamente sull'esterno o su una rampa di scale, deve esserci un corridoio di collegamento. ~~In questo caso, la lunghezza totale della via d'evacuazione è al massimo di 50 metri.~~ *La via di fuga all'interno dell'unità d'utilizzo per raggiungere una via di fuga orizzontale o verticale può condurre al massimo attraverso un locale adiacente (p. es. zone multiuso).»*

AR, TI e UIALM BL chiedono una formulazione più precisa delle indicazioni concernenti l'articolo 8 capoverso 5.

FR, GE, GL, GR, JU, TG propongono di modificare l'articolo 8 capoverso 7 con una formulazione potestativa:

«Se sono necessarie misure supplementari per proteggere i lavoratori da pericoli particolari, l'autorità competente *può* prevedere un maggior numero di vie d'evacuazione oppure ne accorcia la lunghezza.»

GE ritiene che tale proposta sia problematica in quanto le misure supplementari concernono unicamente le vie di fuga e la loro lunghezza. Inoltre, secondo questa ipotesi, la responsabilità andrebbe a ricadere dal datore di lavoro sull'organo d'esecuzione. Una simile formulazione potrebbe anche comportare un aumento delle azioni per responsabilità contro lo Stato nel caso in cui non vi fossero misure supplementari disponibili.

Swico chiede un'applicazione restrittiva delle misure supplementari.

TI, GE, SG chiedono una formulazione più precisa delle indicazioni concernenti l'articolo 8 capoverso 7.

GE chiede inoltre che le perizie tecniche richieste dall'organo d'esecuzione siano a carico del datore di lavoro e vengano eseguite da specialisti MSSL.

HEV è stupito che l'articolo 10 rimanga invariato e che si debba adeguare alle direttive antincendio.

Poiché non è chiaro come le modifiche concernenti la larghezza delle porte influiscano sulla LL e la LAINF, SG chiede alla SECO di informare i Cantoni a tale proposito.

4.3 Sintesi dell'indagine

	Totale dei pareri	Favorevoli	Contrari	Formulazione più precisa art. 8 cpv. 5	Eliminare il limite di lunghezza di 50 m per le vie di fuga orizzontali	Formulazione potestativa art. 8 cpv. 7
Cantoni	24	24	-	10	7	6
Settore edile e del legno	3	3	-	1	-	-
Associazioni dei datori di lavoro	1	1	-	1	-	-
Associazione dei lavoratori	-	-	-	-	-	-
Altri	7	7	-	2	1	2
Totale	36	36		14	8	8

5 Elenco dei destinatari

5.1 Cantoni (organi d'esecuzione cantonali della legge sul lavoro e autorità competenti in materia di costruzioni)

- Staatskanzlei des Kantons Zürich (ZH)
- Staatskanzlei des Kantons Bern (BE)
- Staatskanzlei des Kantons Luzern (LU)
- Standeskanzlei des Kantons Uri (UR)
- Staatskanzlei des Kantons Schwyz (SZ)
- Staatskanzlei des Kantons Obwalden (OW)
- Staatskanzlei des Kantons Nidwalden (NW)
- Regierungskanzlei des Kantons Glarus (GL)
- Staatskanzlei des Kantons Zug (ZG)
- Chancellerie d'Etat du Canton de Fribourg (FR)
- Staatskanzlei des Kantons Solothurn (SO)
- Staatskanzlei des Kantons Basel-Stadt (BS)
- Landeskanzlei des Kantons Basel-Landschaft (BL)
- Staatskanzlei des Kantons Schaffhausen (SH)
- Kantonskanzlei des Kantons Appenzell Ausserrhoden (AR)
- Ratskanzlei des Kantons Appenzell Innerrhoden (AI)
- Staatskanzlei des Kantons St. Gallen (SG)
- Standeskanzlei des Kantons Graubünden (GR)
- Staatskanzlei des Kantons Aargau (AG)
- Staatskanzlei des Kantons Thurgau (TG)
- Cancelleria dello Stato del Cantone Ticino (TI)
- Chancellerie d'Etat du Canton de Vaud (VD)
- Chancellerie d'Etat du Canton du Valais (VS)
- Chancellerie d'Etat du Canton de Neuchâtel (NE)
- Chancellerie d'Etat du Canton de Genève (GE)
- Chancellerie d'Etat du Canton du Jura (JU)
- Conferenza dei Governi cantonali (CdC)

5.2 Associazioni mantello nazionali dei Comuni delle città e delle regioni di montagna

- Associazione dei Comuni svizzeri
- Unione delle città svizzere
- Gruppo svizzero per le regioni di montagna

5.3 Associazioni mantello nazionali dell'economia

- economiesuisse, Federazione delle imprese svizzere
- Unione svizzera delle arti e mestieri (USAM)
- Unione svizzera degli imprenditori
- Unione svizzera dei contadini (USC)
- Associazione svizzera dei banchieri (ASB)
- Unione sindacale svizzera (USS)
- Società svizzera degli impiegati di commercio (SIC Svizzera)
- Travail.Suisse

5.4 Altri

- SUVA
- Associazione svizzera d'assicurazioni (ASA)
- Conferenza svizzera dei direttori delle pubbliche costruzioni, della pianificazione del territorio e dell'ambiente (DCPA)
- Federazione dei datori di lavoro dell'industria orologiera svizzera
- Lignum, Holzwirtschaft Schweiz
- Hauseigentümerverband HEV
- Società svizzera degli ingegneri e degli architetti (SIA)
- Forum PMI
- Economia forestale svizzera (EFS)
- Gli Ospedali Svizzeri (H+)
- Associazione degli uffici svizzeri del lavoro (AUSL)
- Associazione intercantonale per la protezione dei lavoratori (AIPL)
- costruzioneesvizzera, Organizzazione nazionale della costruzione
- Società svizzera degli impresari-costruttori (SSIC)
- Holzbau Schweiz
- Associazione degli istituti cantonali di assicurazione antincendio (AICAA)